



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE  
UFFICIO IV

Al Sig. Direttore dell'Ufficio  
Relazioni Sindacali  
**SEDE**

[Coord.relationisindacali@vigilfuoco.it](mailto:Coord.relationisindacali@vigilfuoco.it)

OGGETTO: Informativa sindacale – Mobilità Capo Squadra e Capo Reparto.

Si prega di informare le OO.SS. che con il D.L.vo 217/2005 nella formulazione antecedente al D.L.vo 127/2018, il ruolo dei Capi Squadra e dei Capi Reparto era unico, con una dotazione organica distinta e procedure concorsuali separate (una da Vigili a Capo Squadra, un'altra da Capo Squadra a Capo Reparto).

Di conseguenza anche le procedure di mobilità erano distinte.

Attualmente l'art. 10 del D.L.vo 217/2005, così come integrato e modificato dall'art. 2 del D.L.vo 127/2018, prevede per il personale in questione un solo ruolo con 3 qualifiche distinte; l'art.15 del D.L.vo 217/2005 così come integrato e modificato dall'art. 2 del D.L.vo 127/2018, prevede per la promozione da Capo Squadra Esperto a Capo Reparto lo scrutinio a ruolo aperto; la tabella A del D.L.vo 217/2005, così come modificata e integrata dal D.Lvo 127/2018, prevede un'unica dotazione organica per il ruolo in argomento.

Pertanto, poiché la normativa vigente impone, per il personale appartenente al ruolo dei Capi Squadra e dei Capi Reparto, che la procedura di mobilità sia unificata, l'anzianità da utilizzare per l'unica graduatoria dovrà necessariamente essere calcolata a decorrere dalla data di promozione a Capo Squadra per tutto il personale con le qualifiche di Capo Squadra, Capo Squadra Esperto e Capo Reparto.

IL DIRETTORE CENTRALE

Pellos